



Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO

DIVISIONE DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE E DELLA
MOBILITA'

SEZIONE DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE

Comune di Arbedo - Castione

Piano di utilizzazione cantonale

Centro educativo chiuso per minorenni

(PUC-CECM)

(art. 44 e segg. Lst)

Norme

Adottato dal Consiglio di Stato con ris. n. 1480 del 15 aprile 2015
Approvato dal Gran Consiglio con DL del 22 febbraio 2022

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:


Claudio Zali

Il Direttore della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità:


Martino Colombo

Data

Marzo 2015

Norme del PUC-CECM

CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE

Oggetto e campo d'applicazione¹

Art. 1 ¹Le presenti norme si applicano entro il comprensorio di utilizzazione segnato nel piano in scala 1:1'000, denominato "Piano di utilizzazione cantonale – Centro educativo chiuso per minorenni" (in seguito PUC-CECM).

²Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme fanno stato le disposizioni federali, cantonali e comunali quali:

- la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e il relativo regolamento d'applicazione /RLst) del 20 dicembre 2011;
- il piano regolatore comunale di Arbedo – Castione.

Obiettivo

Art. 2 ¹ Il PUC-CECM è volto a soddisfare le esigenze pianificatorie necessarie alla realizzazione di un Centro educativo chiuso per minorenni.

Componenti

Art. 3 ¹ Il PUC-CECM si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a) piano delle zone e dell'urbanizzazione in scala 1:1'000,
- b) norme.

²Il PUC è accompagnato dai seguenti documenti:

- a) rapporto di pianificazione.

¹ Cfr. artt. 14 cpv. 1 LPT e 19 cpv. 1 Lst.

CAPITOLO II – NORME PARTICOLARI

SEZIONE I – PIANO DELLE ZONE

ZONE DI UTILIZZAZIONE

Zona per scopi pubblici CECM Art. 4 ¹ La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all'adempimento di compiti pubblici quale la costruzione di un Centro educativo chiuso per minorenni (CECM).

² Valgono i seguenti indici e parametri:

i.s. = 0.7

i.o. = 35%

h max (alla gronda) = 8.50 ml

h max (al colmo) = 10.50 ml

superficie verde minima = 35%

³ Grado di sensibilità al rumore: II.

⁴ Sino alla realizzazione delle opere di premunizione di cui all'art. 5 delle presenti norme, i locali abitabili dovranno essere protetti completamente fino a quota 240.57 m s.l.m..

Zona esposta a pericolo di alluvionamento Art. 5 I. Pericolo medio

¹ Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni:

a) sono realizzate adeguate opere di premunizione² e/o

b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

² Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.

II. Pericolo basso

¹ Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

² Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

III. Pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

² La pianificazione e la realizzazione delle misure di protezione esterna dell'edificio (misure di premunizione) compete di principio all'ente pubblico, in specie nel caso in cui fosse necessario proteggere un intero comparto.

IV. Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

SEZIONE 2 – PIANO DELL'URBANIZZAZIONE

Linee di
arretramento

Art. 6 ¹ La linea di arretramento fissa il limite fino al quale è possibile costruire.

² Il rispetto della linea di arretramento è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie.